

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA BARTOLINI

Seduta del 27/02/2023

FATTO

La ricorrente, correntista dell'intermediario, esaurita senza esito la fase del reclamo, si rivolge all'Arbitro contestando la legittimità di una modifica unilaterale operata unilateralmente alle condizioni economiche del suo conto corrente, consistente nell'incremento delle «spese fisse di liquidazione» da zero a 2,00 euro mensili.

Nel ricorso afferma che nel contratto di conto corrente, stipulato il 06.01.2018, la voce relativa alle «spese fisse di liquidazione» riportava un costo unitario pari a zero ma che il 18.03.2021 risultavano sul proprio conto due addebiti dell'importo di 6,00 euro ciascuno, relativi agli ultimi due semestri del 2021. Prendeva così atto di aver ricevuto, il 14.05.2021, una proposta di modifica unilaterale del contratto, che prevedeva un aumento delle «spese fisse di liquidazione» da 0,00 a 2,00 euro al mese per il pacchetto di cui al contratto di conto corrente sottoscritto. Sostiene che l'intermediario abbia di fatto introdotto una nuova voce di costo inizialmente non prevista e chiede all'Arbitro di voler dichiarare il suo diritto al ripristino della condizione di gratuità del pacchetto di cui al contratto di conto corrente sottoscritto, con l'azzeramento delle spese fisse di liquidazione.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce la legittimità della modifica unilaterale, effettuata ai sensi dell'art. 118 T.U.B., perché non sarebbe stata introdotta alcuna nuova voce di costo, ma solo diversamente valorizzata una voce già presente in contratto. Segnala altresì che



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

la facoltà di modifica unilaterale del contratto è prevista nell'art. 14 delle *Norme generali applicabili al rapporto banca-cliente*, che riproduce il testo dell'art. 118 T.U.B.
Chiede per ciò all'Arbitro di rigettare il ricorso.

DIRITTO

1.-Il Collegio è chiamato a valutare la legittimità della modifica unilaterale operata dall'intermediario sul contratto di conto corrente in essere con la ricorrente con riferimento alla voce di costo «spese fisse ad ogni liquidazione», passate da 0,00 a 6,00 euro trimestrali 2.- Il documento di sintesi e proposta di modifica unilaterale è agli atti: ne risulta, alla voce menzionata, il corrispondente costo di «euro 0.00»; è agli atti anche la comunicazione contenente la «Proposta di modifica unilaterale» del 14.05.2021, ove, alla stessa voce, corrisponde un costo di «euro 6,00» su base trimestrale, «a decorrere dal 15 luglio 2021».

Il problema posto all'attenzione del Collegio è la riconducibilità dell'operazione al novero delle modifiche unilaterali ammesse dall'art. 118 TUB, secondo il quale l'esercizio dello *ius variandi* è legittimo se ricorrono alcuni requisiti: la specifica previsione contrattuale, il preavviso scritto di due mesi al cliente, con facoltà di recedere senza spese alle condizioni pregresse e il «giustificato motivo».

Non rileva, invece, in questa sede, la non configurabilità della pubblicizzazione del pacchetto di condizioni economiche 'a costo zero' come pratica commerciale scorretta: nel ricorso, infatti, si è contestata la legittimità dell'esercizio dello *ius variandi* in relazione al singolo contratto fra l'intermediario e la ricorrente (così ad esempio questo Collegio, n. 1313/2023, dove si legge: «la procedura dinnanzi all'AGCM ha interessato l'intermediario resistente per quanto riguarda la pratica commerciale scorretta, non anche per quanto concerne la disciplina propria del rapporto tra banca e cliente e i limiti dello *ius variandi* ai sensi dell'art. 118 TUB»).

3.- L'art. 118 T.U.B. disciplina, a ben vedere, la modifica di costi preesistenti: nel caso di specie, pur contemplando la specifica voce di costo, il contratto di conto corrente non identificava, nella sua versione originaria, alcun costo per quella voce, divenuta 'a pagamento' solo a seguito della modifica qui oggetto di contestazione.

Sul punto l'orientamento dell'Arbitro è chiaro e consolidato e il Collegio ritiene di darvi seguito: ai sensi dell'art. 118 TUB, «non può [...] reputarsi una "modifica" contrattuale ammissibile l'aumento di un costo, pur menzionato nell'originario documento di sintesi, da un valore pari a zero a un qualsivoglia valore positivo» (vd., ad esempio, questo Collegio, nn. 1313/2023 e 897/2023, ABF Bologna, n. 7459/2022, ABF Milano, n. 4882/2022 e ABF Bari, n. 6278/2022).

4.- In virtù delle ragioni di diritto sopra esposte, il ricorso merita accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità della modifica unilaterale del contratto e per l'effetto dichiara l'inefficacia della nuova voce di costo, disponendo la restituzione di quanto nelle more corrisposto dalla parte ricorrente.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA